

MANDATO A VENDERE

Foglio informativo in ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003 e alle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 15 luglio 2015

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio**
Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**
Tel. call center: **011/2345679** - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280
Indirizzo telematico: **info@bancadelpiemonte.it / www.bancadelpiemonte.it**
Codice ABI: **03048**
Capitale sociale **€ 100.000.000 i.v.**
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00821100013**
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È IL CONTRATTO DI MANDATO A VENDERE

Il **Mandato a vendere** è un contratto con funzione di garanzia che ha per oggetto strumenti finanziari (Titoli a custodia e amministrazione, Gestione patrimoniale) con il quale il Titolare degli stessi assicura alla Banca il soddisfacimento di un determinato credito sotto forma esclusivamente di nuova apertura di credito in conto corrente.

Il mandato a vendere, infatti, autorizza esplicitamente e irrevocabilmente la Banca a vendere gli strumenti finanziari depositati dal garante presso la Banca e che formano oggetto del deposito stesso, compensando gli importi ricavati con il credito vantato dalla Banca stessa.

Tramite questa forma di garanzia il mandante si impegna a lasciare depositati gli strumenti finanziari su un dossier titoli dedicato ovvero sulla gestione patrimoniale, per un controvalore massimo indicato sul mandato. Tale importo corrisponderà all'importo del finanziamento più un eventuale scarto di garanzia definito dalla Banca.

Qualsiasi operazione sui titoli oggetto del presente mandato, che il Cliente intenda disporre, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Banca in forma scritta.

Gli eventuali frutti (es. dividendi, cedole, interessi etc.) generati dalla gestione patrimoniale o dal deposito titoli in custodia e amministrazione entreranno nella disponibilità del cliente attraverso l'accredito sul conto corrente ordinario.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita, la banca ha il diritto di far vendere gli strumenti finanziari per decurtare o estinguere i debiti garantiti;
- rischio dell'andamento di mercato, la vendita forzata degli strumenti finanziari da parte della Banca può comportare una perdita in conto capitale rispetto ai prezzi di carico;
- l'indisponibilità degli strumenti finanziari inseriti nel "Deposito Titoli a custodia e amministrazione" e/o nella Gestione patrimoniale impedisce all'intestatario degli strumenti finanziari di poter cogliere le opportunità offerte dall'andamento del mercato mobiliare.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni

Commissione per acquisizione, variazione, chiusura del mandato a vendere	€ 0,00
--	--------

Documentazione relativa a singole operazioni: Spese invio comunicazioni	
▫ comunicazioni previste ai sensi di legge se inviate tramite il servizio telematico	€ 0,00
▫ comunicazioni inviate tramite servizio postale	€ 1,10 per invio con recupero trimestrale
Le commissioni sopra indicate sono addebitate al cliente beneficiario della garanzia	

Per tutte le altre condizioni / informazioni si rimanda ai Fogli Informativi specifici per servizio

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Mandato a Vendere permane nella sua integrità fino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta del cliente a condizione che la banca risulti integralmente soddisfatta.

Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Reclami

I reclami vanno inviati all'ufficio Reclami della Banca, che risponde:

- per i servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi (eccetto casi eccezionali)*;
- per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 60 giorni di calendario;
- per i servizi di investimento, entro 60 giorni di calendario.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore Bancario Finanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale n. 8, 10121 Torino, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour n. 6, 40124 Bologna, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Emilia Romagna e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour n. 4, 70121 Bari, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour n. 131/a, 90133 Palermo, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Il Cliente può altresì presentare un esposto alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate sul sito www.bancaditalia.it

*Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca, compresi gli scioperi, malfunzionamenti del sistema informatico ecc... o casi di particolare complessità che implicino la necessità di

approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento ecc.), la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

GLOSSARIO

Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
Garante	Per garante si intende la persona che rilascia la garanzia a favore della banca.
Scarto di garanzia	Differenza percentuale tra l'ammontare del credito accordato ed il valore attribuito agli strumenti finanziari oggetto del mandato a vendere.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.